

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 20 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/63 CC NAS RG del 28.02.2014

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/63 del 28.02.2014, redatto alle ore 10.00 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. ROMANO Giuseppe a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al pari grado CANNATA Gaetano (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 29 gennaio 2014 alle ore 10.00, presso la “STEFANO S.r.l.” gestione mense aziendali e ristorazione collettiva con sede operativa e legale a Ragusa Via Modigliani n. 16, della quale risulta legale responsabile pro tempore il Sig. **FLACCAVENTO Marco**, nato a Ragusa il 23.09.1989 e ivi residente in Via Delle Gardenie n. 2;


Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata a carico del Sig. **FLACCAVENTO Marco** nella qualità di legale responsabile pro-tempore e, obbligato in solido, la “STEFANO S.r.l.”; la violazione del Regolamento (CE) n.° 852/2004 **“in quanto i locali facenti parte l’attività di manipolazione, trasformazione e deposito di alimenti non si presentavano in condizioni igienico-sanitarie strutturali ottimali (percolamento di liquidi nella zona di confezionamento, soluzioni continuità alla piastrellatura e alle griglie di raccolta del pavimento della zona cottura alimenti, tracce di umidità e distacco degli intonaci nell’area di ricezione delle merci)”**.

Atteso che per la sopradetta violazione, è sanzionata ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D.L. n.° 193 del 06/11/07, che così recita **“Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000”**;

Considerato che la sopradetta violazione che prevede la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, nel verbale veniva indicata la somma di € 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all’art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 13.03.2014 a mano del Sig. **Flaccavento Franco**, socio e padre del Sig. **FLACCAVENTO Marco**, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 1.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all’Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **FLACCAVENTO Marco** ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2014/63 del 28.02.2014, all’ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0008322 del 18.04.2014 con i quali si chiedeva altresì la audizione personale;



Visto il Verbale di audizione del 23 marzo 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal Sig. **FLACCAVENTO Franco, responsabile tecnico della ditta, giusta** delega in atti del legale rappresentante;

Ritenuto che la responsabilità per la violazione contestata è da ascrivere al Sig. **FLACCAVENTO Marco quale amministratore della ditta "Stefano s.r.l.** per la seguente motivazione:

Il regolamento (CE) n.° 853/2004, che fa parte del c.d. "pacchetto Igiene", ha come finalità il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana, ed a tal proposito ha previsto le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme.

In virtù di tale Regolamento gli operatori del settore alimentare devono garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo negli allegati I e II.

L'ispezione agenti del NAS di Ragusa ha accertato una carenza delle condizioni igienico sanitarie per la presenza di **"percolamento di liquidi nella zona di confezionamento, soluzioni continuità alla piastrellatura e alle griglie di raccolta del pavimento della zona cottura alimenti, tracce di umidità e distacco degli intonaci nell'area di ricezione delle merci"**.

Tale situazione anche se non ha determinato alcuna contaminazione degli alimenti in lavorazione, tuttavia costituiva una situazione di pericolo per la sicurezza degli alimenti medesimi che il regolamento CE sanziona.

Il ricorrente conferma tale situazione di pericolo allorquando afferma negli scritti difensivi di aver "autonomamente provveduto a spostare tale attività in un'area diversa, che è stata ritenuta dagli stessi ispettori del SIAN nelle condizioni igienico sanitarie sufficienti a garantire la sicurezza per gli alimenti"

Nel provvedimento di sospensione ex art. 54 Lett. e) Regolamento CE 853/2004 n.° 001 del 30.1.2014, richiamato dalla parte negli scritti difensivi, si conferma la esistenza delle condizioni rilevate dal NAS con percolamento di acqua dal soffitto e dal controsoffitto motivo per cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione convalida la sospensione della attività disposta il 29.1.2014 e nel contempo dispone la revoca della stessa sospensione avendo la ditta provveduto ad attivare immediatamente altra area di confezionamento ed aggiornando la planimetria al SUAP del Comune di Ragusa il 20.01.2014 con prot. n.° 8036.

E' evidente quindi che la violazione contestata è stata commessa e pertanto va sanzionata. La sanzione tuttavia va graduata tenendo conto del fatto che nessuna contaminazione agli alimenti risulta agli atti essere avvenuta e va valutato positivamente anche il comportamento successivo del trasgressore che ha eliminato la situazione di pericolo approntando altra area di confezionamento. Motivo per cui può essere accolta la richiesta del ricorrente in sede di audizione personale di applicazione della sanzione minima e della rateizzazione della stessa.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);


VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **FLACCAVENTO Marco**, nato a Ragusa il 23.09.1989 e ivi residente in Via Delle Gardenie n. 2 in proprio e nella qualità di legale responsabile pro tempore della ditta **"STEFANO S.R.L."** il pagamento della somma totale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE





allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei)

Il ricorrente ha facoltà di rateizzare l'importo dovuto in 10 (dieci) rate mensili, più una rata iniziale per le spese ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale e si fa obbligo di trasmettere mensilmente copia delle rate, all'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.1 al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei) da versare:

- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2014/63 del 28.02.2014 NAS di Ragusa;

- quanto ad €. 500,00 da pagare in 10 rate mensili di € 50,00 tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2014/63 del 28.02.2014 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- **FLACCAVENTO Marco**, in proprio e nella qualità, residente a Ragusa in Via Delle Gardenie n. 2 a mezzo PEC all'indirizzo: **stefano11srl@pec.it**;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 11.04.2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



